



L'amministratore di sostegno

*Prof.ssa Maria Novella Bugetti
Università degli studi di Ferrara*

- Legge 9 gennaio 2004 n. 6
 - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
 - SUPERAMENTO DELLA RIGIDITA' DI **INTERDIZIONE E INABILITAZIONE**
 - Esclusione dal traffico giuridico
 - Divieto di porre in essere atti personalissimi, quali matrimonio, donazione e testamento
 - L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON HA COMPITI MATERIALI, MA DI **RAPPRESENTANZA O ASSISTENZA GIURIDICA**
 - Ruolo fondamentale per la tutela giuridica nei confronti dei terzi
- 

- Flessibilità
 - importanza del decreto per la definizione dei compiti dell'amministratore)
 - Gradualità
 - La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
 - Tutela della persona, prima ancora che del patrimonio
- 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

- INFERMITA' FISICA O PSICHICA?
- Parte della dottrina sostiene che la menomazione fisica rilevi ai fini dell'applicabilità dell'amministrazione di sostegno solo se si accompagni o determini una menomazione psichica.
 - La tesi sopra sinteticamente richiamata mette in luce un profilo di tutto rilievo, ovvero quello del “limite esterno” all'applicazione dell'amministrazione di sostegno correlato al principio di gradualità

tuttavia

- Alla luce di questa premessa, può evidenziarsi come il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 404 c.c. si riferisca espressamente alla menomazione psichica o fisica, ove la particella disgiuntiva utilizzata sta ad indicare l'alternatività delle due ipotesi richiamate

- Al di là del tenore letterale - peraltro supportato da ulteriori rilievi testuali di cui sub art. 409 c.c. - pare a chi scrive che non possa escludersi che l'applicazione della misura di sostegno possa risultare necessaria alla protezione e al sostegno di persone menomate solo nel fisico.
 - Trattasi di ipotesi, limite, in cui, pur essendo compos sui, la persona necessita di essere rappresentata ed assistita con le garanzie, proprie delle misure di protezione, date da un controllo esercitato da parte dell'autorità giudiziaria.
- 

- Cass., S. U., 30.7.2021, n. 21985, in De Jure, secondo la quale: “Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione; non è richiesto il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore,
- 

- necessitando, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”. V. anche Cass., 29.11.2006, n. 25366, in Fam. E dir., 2007, 19; e in Corr. Giur., 2007, 199.
- 

- V. anche Cass., 31.3.2022, n. 10483, in CED Cassazione: “la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza”.
- 

sordomutismo e cecità

- assistenza



Iudopatia/prodigalità

- Cass., 7.3.2018, n. 5492, in Nuova Giur. Civ., 2018, 9, 1304, con nota di Brizzolari, secondo la quale: “Atteso che la prodigalità configura autonoma causa d'inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma 2°, cod. civ., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, può adottarsi la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nell'interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra tale condizione”.
- **e sovraindebitamento**

- Il beneficiario non è un soggetto incapace
 - Art. 409 c.c.: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

- COINVOLGIMENTO DELLA PERSONA IN OGNI QUESTIONE CHE LO RIGUARDI

Art. 410 c.c.: Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

I. 219/2017

- La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà'

- Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere.
- 

- Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
- 

rapporto tra cura persona e cura patrimoni

- Cass. 7 dicembre 2018 n. 19866
- L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PUO' ESSERE APERTA ANCHE PER LA SOLA CURA DELLA PERSONA
 - "L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l'istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire

- Il processo di crescente rilevanza degli interessi di natura personale, a preferenza di quelli più schiettamente patrimoniali, si concreta nella considerazione che i primi non possano essere ritenuti – almeno su un piano astratto - a tal punto connaturati al concetto di protezione da rendere inammissibile un provvedimento di amministrazione di sostegno che abbia ad oggetto esclusivamente funzioni di cura della persona.
- 

indice normativo

- l'art. 4 comma 3 l. 219/2017, in forza del quale la nomina dell'amministratore di sostegno può avvenire anche solo in ragione della funzione di fiduciario per la salute del beneficiario.

testamento

- Art. 587 c.c.
 - Il testamento è un atto revocabile con cui taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
 - Le disposizioni di carattere non patrimoniale – che la legge consente siano contenute in un testamento - hanno efficacia se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
 - Le disposizioni non patrimoniali sono strumenti di valorizzazione della persona: disposizioni sulla propria sepoltura, riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio (art. 254 c.c.), designazione del tutore da parte dell'ultimo genitore esercente la responsabilità genitoriale (art. 348 c.c.), riabilitazione dell'indegno (art. 466 c.c.), confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.), sorte dei propri scritti personali e confidenziali, diritto di autore, eredità digitale.
 - **TESTAMENTO = ATTO PERSONALISSIMO**
- 

- Capacità di testare (art. 591 c.c):
 - Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge.
 - Sono incapaci di testare:
 - coloro che non hanno compiuto la maggiore età
 - gli interdetti per infermità di mente [ergo inabilitato può testare]
 - coloro che sebbene non interdetti si provino essere stati - per causa anche transitoria - incapaci di intendere e volere al momento in cui fecero testamento [INCAPACE NATURALE]
- 

- La facoltà di testare è una specificazione della capacità di agire piena capacità dell'amministrato di testare (si rinviene dall'art 411, terzo comma, c.c.)
 - Art. 409 c.c. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti per i quali non è richiesta l'assistenza dell'AdS
 - Il beneficiario può liberamente redigere il testamento salvo che:
 - Il beneficiario si dimostri essere in quel momento per qualsiasi causa incapace di intendere e volere (incapacità naturale)
 - Facoltà di testare sia espressamente esclusa nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno (decreto di nomina)
 - Favor testamenti: testamento è espressione di una libertà fondamentale dell'individuo e della sua personalità
 - Scelta del legislatore: solo l'interdetto - che si trova in stato di infermità di mente abituale - non può testare
- 

- Giudice Tutelare prevede nel decreto di nomina :
 - Esclusione capacità di testare (incapacità di testare)
 - Richiama in toto l'applicazione delle limitazioni dell'interdizione (incapacità di testare)
 - Richiama l'applicazione delle limitazioni dell'inabilitazione (capacità di testare)
- 

- Cass. 28.8.2020, n. 18042: “In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, co. 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, co. 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'art. 591, co. 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”.
- 

- Art. 411 c.c.
 - Il comma: all'AdS si applicano in quanto compatibili gli articoli 596 e 599 c.c.
 - Art. 596 c.c. - Incapacità del tutore e del protutore (= AdS)
 - Sono nulle le disposizioni a favore del tutore (= AdS), salvo che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore
 - Art. 599 c.c. – Persone interposte
 - Le disposizioni a favore dell'AdS sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona: padre, madre e il coniuge dell'AdS
- 

- Disposizioni a favore dell'AdS (art. 411 c.c):
 - Sono valide le disposizioni a favore dell'AdS che sia:
 - Parente entro il quarto grado del beneficiario
 - Coniuge del beneficiario
 - Persona chiamata alla funzione in quanto stabilmente convivente con il beneficiario
- 

- Norme Protettive
 - Art. 471 - Eredità devolute a minori o interdetti.
 - Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario.

 - Art. 472 - Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.
 - I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario.
- 

- La legge non prevede la modalità di accettazione del beneficiario di AdS
- Domanda: E' un vuoto normativo, una precisa scelta del legislatore o una problema di coordinamento?
- Fondamento dell'accettazione con bdl per incapaci: tutela di soggetti che non sono consapevoli del rischio di confusione del patrimonio personale con altri patrimoni ereditari oberati da passività
- Valutazione della modalità di accettazione dell'eredità rimessa al Giudice Tutelare, il quale:
 - può estendere la disciplina in materia di interdizione o inabilitazione con decreto iniziale o successivo si applica l'art. 489 c.c. per la decadenza dal bdi solo al cessare dello stato di interdizione o inabilitazione? Si applica l'art. 747 cpc per autorizzazione dei beni ereditari? C'è necessità della doppia autorizzazione del GT e anche di quella ex art. 411, primo comma, c.c.?
 - nulla prevede e si applica la disciplina dell'accettazione pura e semplice, salva diversa determinazione del GT

- L'eredità devoluta a soggetto sotto AdS non deve necessariamente essere accettata con bdi
 - Il GT può autorizzare il compimento di atti dispositivi di straordinaria amministrazione inerenti l'eredità devoluta al beneficiario anche se da questi atti derivi l'accettazione tacita dell'eredità (Tribunale di Vercelli 3 marzo 2017)
 - Caso: beneficiario e AdS rivolti al GT per l'autorizzazione a riscuotere da una banca le giacenze di conto corrente e dossier titoli di cui la beneficiaria era l'unica erede legittima, eredità da cui non erano emerse passività.
 - Il compimento delle attività richieste avrebbe comportato l'accettazione tacita. Nel decreto di nomina era richiesta l'autorizzazione del GT per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, quali riscossione di capitali e accettazione di eredità, e l'assistenza dell'AdS.
 - Presupposto: eredità palesemente priva di debiti superfluo dare corso all'accettazione beneficiata
- 

- Art. 484 - Accettazione col beneficio d'inventario.
 - L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
 - Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
 - La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
 - Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
 - Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
- 

inventario

- Finalità: separazione tra patrimonio del defunto e dell'erede
 - L'inventario può precedere o seguire l'accettazione dell'eredità
 - Atto separato rispetto all'accettazione con Bdl e deve essere oggetto di uno specifico incarico al notaio
 - L'inventario ha la funzione di accertare la composizione di un patrimonio e consiste nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio è composto, e nella loro elencazione in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario")
 - Il procedimento di formazione dell'inventario è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 769 ss. del codice di procedura civile
- 

decadenza

- Art. 489 - Incapaci.
 - I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
 - Si applica anche al beneficiario dell'AdS?
- 

negozi familiari

- Matrimonio
 - Domanda di separazione/divorzio
 - Riconoscimento del figlio
 - Azione di disconoscimento della paternità/di dichiarazione giudiziale della genitorialità
 - Esercizio della responsabilità genitoriale
 - **LIMITATI? LIMITABILI? COMPRESI TRA I COMPITI DELL'ADS?**
- 

- Tra i compiti dell'amministratore di sostegno non possono essere ricompresi quelli relativi al compimento degli atti c.d. personalissimi, i quali si caratterizzano per il fatto che non possono essere compiuti mediante il rappresentante.
- 

- Notevoli aperture provengono tuttavia dalla giurisprudenza, con particolare riferimento a:
 - Azione alimentare ai sensi degli artt. 433 ss. c.c.:
 - Domanda di separazione/divorzio
 - Ordini di protezione
- 

matrimonio

- No rappresentanza
 - in mancanza di espressa disposizione legislativa, il beneficiario è di norma capace di contrarre matrimonio.
 - l'art. 409 cod. civ. stabilisce che il beneficiario conservi la capacità in relazione a tutti gli atti per i quali nel decreto non è prevista alcuna limitazione
- 

- applicabile estensivamente de plano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno ogniqualvolta il decreto di nomina di amministrazione di sostegno si conformi nel suo contenuto ad un provvedimento interdittivo?
 - No: 411 cod. civ., ult. com., prescrive che qualsivoglia estensione sia specificamente valutata dal giudice e, dunque, implicitamente si fa divieto di interpretare estensivamente norme che fanno riferimento tanto all'incapace quanto all'inabilitato e all'interdetto
- 

- Assistenza? NO
 - la natura personalissima dell'atto: quindi presuppone possa essere posto in essere dai soli nubendi,
 - contenuto dell'atto è predeterminato in toto dalla legge, salva la scelta in ordine al regime patrimoniale della famiglia, la parte-beneficiario delle due l'una: o ha coscienza e volontà dell'atto che compie, o non ne ha consapevolezza
- 

- Estensione dell'art. 85?
 - NO: il giudice tutelare non potrebbe procedere, in mancanza di un esplicito divieto posto dal legislatore, a limitazione alcuna, dovendo se mai optare per l'interdizione del soggetto interessato
- 

- SI: l'art. 411 cod. civ. ha attribuito al giudice un potere discrezionale suscettibile di incidere in modo assai ampio sulla capacità
 - Diversamente opinando si dovrebbe concludere che ogni volta che la persona necessita di essere protetta mediante l'inibizione del matrimonio, si debba necessariamente ricorrere all'interdizione, così tuttavia ricadendo in una misura fortemente afflittiva e comunque più rigida
- 

- Motivata sulla base della doppia verifica:
 - della effettiva incapacità del soggetto di rendersi conto dell'atto compiendo nonché delle implicazioni scaturenti dal complesso di diritti e doveri che connotano il rapporto di coniugio
 - della esigenza in concreto di escludere tale facoltà.
 - Non vi è necessità se la persona non intende o non può in concreto contrarre alcun vincolo o non può farlo
- 

cass. 11536/2017

- S.C. ha affermato come non possa a priori escludersi che “in circostanze particolarmente stringenti, diremmo eccezionalmente gravi, il divieto possa essere imposto: se, come stabilisce l’art. 411 cod. civ., ult. comma., ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato, alla luce dell’interesse protetto della norma, con l’estremo sacrificio della libertà matrimoniale”
- 

- Le medesime conclusioni raggiunte con riguardo alla estensione al beneficiario di amministrazione di sostegno del divieto matrimoniale ex art. 85 c.c. trovano ora applicazione anche in riferimento al divieto per l'interdetto di contrarre l'unione civile ex art. 1 comma 5 l. 20 maggio 2016, n. 76.
- 

domanda di separazione

- Cass. civ. 14.3.2022, n. 8247: In tema di amministrazione di sostegno sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, a promuovere, tramite il proprio rappresentante legale, il giudizio di separazione personale, in applicazione analogica di quanto stabilito dal legislatore con riferimento al divorzio - dal D.Lgs. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace”; Cass. 24.7.2012, n. 12977, in Guida al dir., 2013, 1, 64

Riconoscimento del figlio non matrimoniale

- Estensione al beneficiario del divieto posto all'interdetto?
 - L'art. 411 c.c. si riferisce a «determinati effetti, limitazioni o decadenze»
 - Esiste uno specifico divieto di riconoscere in capo all'interdetto?
 - Ricavabile estensivamente dal combinato disposto degli artt. 427 e 266 c.c.
- 

- Ci si interroga infine se – e ciò vale tanto per l'interdetto nel momento in cui viene ammesso a riconoscere che per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno – il giudice stabilisca che egli possa riconoscere con l'assistenza necessaria del tutore o, specularmente, dell'amministratore di sostegno.
- 

- SI: Secondo una dottrina ciò sarebbe possibile, con una funzione di accompagnamento nella verifica della volontà dell'incapace
 - NO: l'aspetto volontaristico risulta limitato all'atto, non dunque agli effetti, e nondimeno il riconoscimento è atto dovuto del genitore, privo di discrezionalità, sebbene spontaneo; ne consegue che la funzione di assistenza del tutore risulta nel caso di specie superflua
- 

- alcuna valutazione di opportunità deve essere compiuta dato che delle due l'una: o il beneficiario ha consapevolezza della propria genitorialità, e potrà procedere al riconoscimento che si configura come atto dovuto, oppure non ne ha sufficiente consapevolezza, cosicchè risulta più opportuno che l'atto gli venga precluso ope iudicis.

- Cionondimeno, è dubbio che possano ravvedersi particolari ragioni di tutela dell'interessato nell'estensione del divieto di riconoscimento, tenuto conto del fatto che tale atto, se corrispondente alla verità del concepimento, è atto dovuto; di guisa che, se il riconoscimento non è veridico, esso può essere impugnato, ma se il rapporto di filiazione sussiste e il riconoscimento è precluso ex decreto, il beneficiario può essere chiamato in giudizio per un accertamento giudiziale della genitorialità.
- 

- L'estensione del divieto, dunque, si giustificerebbe sulla base di esigenze di certezza del rapporto di filiazione conseguente al riconoscimento, in presenza di una situazione di fatto assimilabile a quella che giustificerebbe un provvedimento di interdizione.
- 

- In tal caso - qualora cioè il riconoscimento sia precluso ex decreto -, esso è allora anche impugnabile ai sensi dell'art. 266 c.c.
 - Qualora invece la capacità del beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia rimasta intatta in relazione al riconoscimento, egli conserva specularmente la capacità di stare in giudizio in maniera autonoma per la sua impugnazione
 - sempre che l'amministrazione o altri interessati si rivolgano al giudice allo scopo di domandare un provvedimento di modifica del provvedimento reso ex art. 405 c.c., così da conferire all'amministratore uno specifico potere di stare in giudizio per domandare la caducazione del riconoscimento
- 